



PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (I.P.T.)

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione dell’Imposta	pag.3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	pag.3

CAPO II - MODALITÀ D’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe	pag.4
Art. 4 – Esenzioni	pag.6
Art. 5 – Agevolazioni	pag.8
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	pag.9
Art. 7 - Termini di versamento	pag.9
Art. 8 - Termini di decadenza	pag.9
Art. 9 - Importi di modico valore	pag.10
Art. 10 – Arrotondamento	pag.10

CAPO III - MODALITÀ DI GESTIONE DELL’IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento	pag.10
Art. 12 - Modalità di Riscossione	pag.10
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell’imposta	pag.10
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell’imposta.	pag.11
Art. 15 – Controlli	pag.11
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità	pag.11

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente	pag.12
Art. 18 - Avviso di accertamento	pag.12
Art. 19 – Interessi	pag.13
Art. 20 – Sanzioni	pag.13
Art. 21 - Riscossione coattiva	pag.14
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente	pag.14
Art. 23 - Dilazioni di pagamento	pag.14
Art. 24 - Diritto di interpello	pag.15
Art. 25 – Contenzioso	pag.15
Art. 26 – Autotutela	pag.15

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme finali	pag.16
Art. 28 - Norme abrogate	pag.16
Art. 29 – Entrata in vigore	pag.16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'Imposta

1. In attuazione dell'art 56 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997 n. 446, la Provincia di Sassari istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A:

LE FORMALITÀ D'ISCRIZIONE riguardano:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro automobilistico;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- la costituzione/proroga/cessione/cancellazione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- provvedimenti giudiziali;
- trascrizioni atti di rettifica;
- trascrizioni atti societari.

SONO ESCLUSE LE FORMALITÀ quali ad esempio:

- perdita e rientro in possesso;
- cessazione della circolazione;
- variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione per cambio targa;
- acquisto di possesso per le PP.AA a seguito di ipoteca giudiziale, confische e sequestri a favore della PP.AA..

2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del decreto legislativo n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada;

- il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. L'imposta è dovuta dal soggetto richiedente la registrazione del trasferimento di proprietà al PRA, all'atto della stessa, nel caso in cui il richiedente di fatto della formalità sia persona diversa dall'acquirente stesso.

5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 4 del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. In caso di locazione finanziaria, per le immatricolazioni/iscrizioni al PRA ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, con contestuale annotazione del leasing, il soggetto passivo di imposta è il locatario del veicolo e pertanto la destinazione del gettito compete alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario. (risposta MEF del 31 ottobre 2012, n. protocollo 23970/2012).

8. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Provincia di Sassari per i quali la Provincia risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

CAPO II - MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3

Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.

2. Ai sensi dell'art.56 comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997 le misure delle tariffe di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento.

La Provincia di Sassari, con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.97 del 09/08/2013, ha fissato l'aumento da applicare alla tariffa base dell'imposta nella misura del 30% a decorrere

dall'anno 2013 . La ex Provincia di Olbia Tempio, con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.187 del 09/12/2011, ha fissato l'aumento da applicare alla tariffa base dell'imposta nella misura di 30 % a decorrere dall'anno 2012 .Detta maggiorazione del 30% sulla tariffa base è stata confermata con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.30 del 06/06/2016 assunta con i poteri della Giunta Provinciale in seguito alla soppressione della Provincia di Olbia Tempio e alla ridefinizione del territorio della Provincia di Sassari ed è stata prorogata di anno in anno. La tabella definitiva viene rappresentata nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. L'articolo 2 della tariffa di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativo agli "Atti relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA" è stato abrogato dalla Legge 14/09/2011, n. 148, art. 1 c. 12, pertanto per detti atti si applica lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad IVA.

5. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

7. La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:

- per le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione risultante dalla carta di circolazione.;
- per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con la data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

8. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:

- per le prime iscrizioni: alla data di immatricolazione risultante dalla carta di circolazione.
- per le formalità diverse dalla prima iscrizione: alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

9. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

10. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

11. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

- a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 8 Legge n. 449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma 36 Legge n. 296/2006);
- b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 8 Legge n. 449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma 36 Legge n. 296/2006);
- c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni, trasportato, senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 30, comma 7, Legge n. 388/2000, art.1, comma 36 Legge n. 296/2006);
- d) soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico, senza obbligo di adattamento del veicolo (articolo 30, comma 7 Legge n. 388/2000, art. 1, comma 36 Legge n. 296/2006);
- e) autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai disabili sensoriali o al soggetto cui sono fiscalmente a carico. Nella dizione di "disabili sensoriali" si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti così come individuati dall'articolo 1 comma 2, della Legge n. 68/1999 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 72;
- f) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6 D. Lgs n. 446/ 1997);
- g) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033,00. (modico valore - articolo 46, Legge 21 novembre 1991, n. 374 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
- h) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, DPR 29 settembre 1973, n. 601 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
- i) operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1 Legge n. 266/1991, n. 266 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
- l) acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a favore delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 8, comma 2 Legge n. 266/1991);
- m) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (articolo 19 Legge n. 74/1987 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);
- n) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi fra tali enti (articolo 118 D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.);
- o) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 460/1997 (articolo 21, D.lgs n. 460/1997);
- p) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 207/2001);

q) le cessioni di mezzi di trasporto a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2014 (art. 56, comma 6 D. Lgs. n. 446/1997, modificato dall'art. 1, c. 165 della legge 147/2013);
r) cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale, per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29.1.2009 (art. 3, c.13/bis D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009);
Si applica ogni altra esenzione prevista dalla legge.

2. L'esenzione di cui al comma 1 lettera a), b),c), d) e di cui al comma 2 lettera r) non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili che non abbiano fiscalmente a carico in egual misura il disabile stesso.

3. Per i soggetti disabili le esenzioni IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto; sarà possibile beneficiare di esenzioni di IPT per un secondo veicolo se il primo veicolo viene cancellato dal PRA o venduto.

4. Al fine di garantire al soggetto disabile la disponibilità del veicolo senza soluzione di continuità è ammesso il beneficio fiscale con l'esibizione della copia dell'atto di vendita avente data certa senza necessità che lo stesso sia stato già trascritto presso il P.R.A. (Parere Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislativa Tributaria e Federalismo Fiscale – pervenuto al Servizio Gestione P.R.A. in data 11/05/2018 protocollo n.1538).

5. L'esenzione IPT potrà essere riconosciuta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto alle seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;
- dichiarazione che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.

6. Il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico incorre nella decadenza dall'esenzione IPT, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito del veicolo agevolato entro i due anni successivi all'acquisto.

In caso di avvenuta rivendita del veicolo nei due anni dall'acquisto, dovrà essere corrisposta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di benefici e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

La norma non si applica solo nel caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell'handicap.

La suddetta decadenza non si verifica nel caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell'erede, entro due anni dall'acquisto dello stesso da parte del de cuius.

La decadenza si realizza anche nel caso di esportazione all'estero del veicolo, con l'obbligo quindi per il disabile (o per colui che lo ha fiscalmente a carico) di corrispondere l'imposta non versata.

7. L'esenzione IPT è riconosciuta, a prescindere dall'adattamento del veicolo, se la formalità è a favore di soggetti minori di età in situazione di handicap grave (art.3 comma 3 Legge 104/1992) con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della Legge 449/1997.

8. Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni di legge in favore dei soggetti affetti da disabilità, nei casi dubbi, possono essere utilizzate anche le certificazioni integrative rilasciate dalle ASL o dall'INPS.

Art. 5 **Agevolazioni**

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nella misura di un quarto ($\frac{1}{4}$) tenendo conto dell'incremento della tariffa deliberato dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97;

a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè non siano adatti al trasporto di cose, ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del D. Lgs. n. 446/97;

b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446/97.

2. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. 435/1998 tenendo conto dell'incremento della tariffa deliberato dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97:

a) nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;

b) nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società pre-esistenti e conferimento del capitale in natura in società pre-esistenti, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. Sono escluse dall'agevolazione le cessioni di azienda o rami aziendali e la costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale;

c) nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta e annotata.

3. Per le formalità presentate al P.R.A. relative all'iscrizione di ipoteche legali e convenzionali l'imposta è dovuta nella misura fissa di € 50,00 ai sensi dell'art. 3 comma 13 bis del D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella L. 2 del 28/01/2009.

4. Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura indicata all'art.63 della Legge 31 novembre 2000 n.342 (euro 51,65 per gli autoveicoli ed euro 25,82 per i motoveicoli). La data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli destinati al trasporto merci ed i veicoli ad uso speciale per i quali si presume sempre l'uso professionale. Quest'ultimi possono accedere all'agevolazione solo a seguito della produzione all'Ufficio PRA della copia della Carta di Circolazione aggiornata da cui risulti che il veicolo è di interesse storico e collezionistico. Ad ogni formalità deve essere sempre allegata una Dichiarazione Sostitutiva con la quale il nuovo proprietario attesta l'uso non professionale del veicolo per il quale è chiesta l'agevolazione.

5. Si applica ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

Art. 6
Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli. Detti controlli debbono essere comunque effettuati in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e a tale scopo possono essere utilizzati modelli appositamente predisposti.

Art. 7
Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8
Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato o altri strumenti previsti dalla legge.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9
Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro venti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10
Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITÀ' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11
Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione, è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente del Settore di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 12
Modalità di Riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52 comma 5 del decreto legislativo. 446/97.

Art. 13
Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto degli eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile 51, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770.

3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.

4. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.

6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.

7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti e tramite accesso al Portale Aci-Pra.

Art. 14

Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso **secondo quanto stabilito dalla normativa vigente**.

2. All'Automobile Club d'Italia incaricato della gestione dell'imposta non è dovuto alcun corrispettivo per l'attività ordinaria, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/03/2013.

Art. 15

Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, la Provincia può attribuire, all'interno della normativa vigente, compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

Art. 16

Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI – RECUPERI

Art. 17

Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.

2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

- richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta, salvo che si tratti di documenti o pratiche digitali;
- versamenti in eccesso o non dovuti.

4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in presenza di casi controversi, richiede alla Provincia parere vincolante.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

Art. 18

Avviso di accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo previsto dalla legge.

2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.

3. Fra gli accertamenti d'ufficio sanzionabili rientrano i casi di:

- mancata iscrizione al P.R.A. del veicolo da parte del soggetto al quale è stata rilasciata la carta di circolazione e che si è dichiarato proprietario del veicolo all'ufficio Dipartimento Trasporti.
- mancata trascrizione al P.R.A. di un atto relativo ad eventi giuridico patrimoniali sul veicolo (quali ad esempio il trasferimento di proprietà) da parte del soggetto per cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o comunque accertata, anche in caso di radiazione del veicolo per esportazione all'estero da parte del proprietario non intestatario al P.R.A. (avendo presentato per la radiazione un titolo trascrivibile - art. 103 Codice della strada).

Art. 19 **Interessi**

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 **Sanzioni**

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del è ridotta alla metà (pari al 15%), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pertanto sarà pari a 0,1% al giorno).

2. La sanzione è dovuta:

- dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:

a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato interessata può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;

b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

c) la Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

Art. 22
Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento di cui al D.Lgs. n.472/1997 art.13, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione nella seguente misura:

- la sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari all'1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo, se la presentazione della richiesta avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 75° giorno.).

- la sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/10 (pari all'1,5%) se il pagamento avviene dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 76° al 90° giorno).

- la sanzione IPT del 15% ridotta ad 1/9 (pari all'1,67%) se il pagamento avviene dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quindi dal 91° giorno al 150° giorno).

- la sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%) se il pagamento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 151° giorno) ed entro un anno decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento.

- la sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/7 (pari al 4,29%) se il pagamento avviene dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro 2 anni decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento.

- la sanzione IPT del 30% ridotta ad 1/6 (pari al 5%) se il pagamento avviene dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.

ovvero nelle misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente.

Art. 23
Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute.

L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

a.) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b.) durata massima della rateazioni: sino ad un massimo di 12 rate mensili per importi fino a 500,00 Euro e 24 rate mensili per importi superiori a 500 Euro;

c.) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

d.) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta da Dirigente del Settore preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione .

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi legali a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 10.000,00 è richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di 1 anno.

Art. 24

Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.

2. Si applica l'art.11 della L.212/2000 (Statuto del Contribuente) e le successive disposizioni in materia previste dal D.Lgs.156/2015.

Art. 25

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo . 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 26

Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:

- a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 28

Norme abrogate

1. Dal 1° gennaio 2021 è abrogato il Regolamento per l'Imposta Provinciale di Trascrizione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 10/02/2009.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, si applicano con decorrenza 1° gennaio 2021.